REGOLAMENTO (CEE) N. 1097/88 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, alla luce del crescente squilibrio esistente nella Comunità tra l'offerta e la domanda nel settore dei cereali, il regolamento (CEE) n. 2727/75 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 (4), ha istituito un certo numero di misure miranti a risanare il settore; che tali misure consistono, tra l'altro, nell'istituzione di un prelievo di corresponsabilità determinato in funzione dei vari elementi che consentono di calcolare la produzione per il cui smaltimento è necessario un sostegno finanziario, nonché di valutare gli oneri di bilancio che ne derivano, in considerazione, inoltre, delle importazioni di prodotti di sostituzione dei cereali sul mercato comunitario;

considerando che tuttavia dette misure rischiano di non essere abbastanza efficaci per tenere sotto controllo la produzione, il cui incremento può comportare un aumento incontrollabile delle spese; che si potrebbe raggiungere un migliore controllo della produzione grazie alla fissazione di un quantitativo massimo garantito il cui superamento comporti l'adozione di misure intese a stabilizzare il mercato dei cereali, contenendo in tal modo le spese nel settore; che a tal fine occorre creare un prelievo di corresponsabilità supplementare che sarà riscosso in via provvisoria fin dall'inizio della campagna e di cui si deciderà il rimborso, totale o parziale, a seconda dei casi, dopo aver constato il mancato superamento del quantitativo massimo garantito ovvero un superamento inferiore ad una determinata percentuale; che, per motivi di semplificazione amministrativa, è opportuno prevedere la possibilità di fissare un importo minimo al di sotto del quale il rimborso non viene effettuato; che, d'altronde, se il quantitativo massimo garantito viene superato nel corso di una campagna è opportuno tenerne conto per la fissazione dei prezzi della campagna successiva;

considerando che nella fissazione del quantitativo massimo garantito occorre tener conto del fabbisogno globale di cereali della Comunità;

considerando che, alla luce delle difficoltà riscontrate nell'applicazione del regime del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, è opportuno prevedere che il prelievo e il prelievo supplementare siano riscossi in tutta la Comunità all'atto dell'immissione sul mercato oppure della vendita all'intervento da parte dei produttori;

considerando che è opportuno prevedere il principio dell'esonero dei piccoli produttori dal prelievo di corresponsabilità supplementare; che spetta al Consiglio stabilire prima dell'inizio della campagna 1988/1989 le condizioni di attuazione di questo esonero;

considerando che nell'ambito del regime di messa a riposo delle terre agricole previsto dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1137/88 (6), è previsto che siano esentati dai prelievi di corresponsabilità i produttori che s'impegnino a partecipare al programma in questione nella misura del 30 % almeno delle loro terre arabili; che tale esenzione si limita a 20 tonnellate di cereali commercializzati; che per motivi di controllo è opportuno che anche detta esenzione sia realizzata sotto forma di rimborso;

considerando che, tenuto conto della specificità del settore delle sementi di cereali, sembra opportuno esonerare questo settore dal prelievo di corresponsabilità allo scopo di mantenere la produzione di sementi certificate al livello attuale; che, tuttavia, questo esonero deve essere limitato alle sementi certificate;

considerando d'altronde che la precocità dei raccolti nelle regioni meridionali della Comunità può far insorgere difficoltà di applicazione delle misure previste; che, per porre rimedio a tale situazione si può prevedere che in detti Stati membri le misure di cui trattasi si applichino nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 maggio;

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2727/75 prevede la possibilità di adottare particolari misure d'intervento, con lo scopo di sostenere il mercato in talune regioni se la situazione lo richiede; che la precocità dei raccolti può creare le condizioni che giustificherebbero l'applicazione di tali misure;

considerando che le misure oggetto del presente regolamento si applicano al Portogallo a decorrere dall'inizio della seconda tappa del periodo transitorio previsto dall'atto di adesione alle Comunità europee,

(1) GU n. C 84 del 31. 3. 1988, pag. 27.
(2) Parere reso il 14 aprile 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(6) GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2727/75 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 4*

1. I produttori sono tenuti a versare un prelievo di corresponsabilità sui cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b) prodotti nella Comunità e immessi sul mercato o venduti ad un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 7 e 8. Questo regime si applica nelle campagne dal 1988/1989 al 1991/1992.

Tuttavia sono esentati dal prelievo di corresponsabilità:

— i piccoli produttori a condizioni che il Consiglio adotterà a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, prima dell'inizio della campagna 1988/1989;

— i produttori che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 797/85, sotto forma di rimborso;

— i cereali da semina, per i quantitativi che hanno formato oggetto di una certificazione ai sensi della direttiva 66/402/CEE (*), alle condizioni che saranno adottate secondo la procedura prevista al paragrafo 5 del presente articolo.

2. L'importo unitario del prelievo è stabilito ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

3. All'atto della determinazione dell'importo del prelievo di corresponsabilità sono prese in considerazione le importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato D nella Comunità.

4. Il prelievo di cui al presente articolo è considerato far parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese nel settore dei cereali.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la definizione dell'immissione sul mercato e le misure transitorie necessarie, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.

6. La Commissione si concerterà con gli ambienti professionali sull'utilizzazione del gettito del prelievo.

7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo ai cereali diversi dal granturco e dal sorgo prodotti in Italia, in Grecia, in Spagna e in Portogallo, per campagna di commercializzazione s'intende il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 maggio.

(*) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.»;

2) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 4 ter*

1. All'atto della fissazione dei prezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 il Consiglio stabilisce, secondo la stessa procedura, per un periodo di tre campagne di commercializzazione un quantitativo massimo garantito per tutti i cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b). Per la fissazione di tale quantitativo si prendono in considerazione il consumo globale di cereali nella Comunità e le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato D. Per le campagne di commercializzazione 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992, il quantitativo massimo garantito è fissato a 160 milioni di tonnellate.

2. Per ogni campagna del periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, i produttori sono tenuti a versare un prelievo di corresponsabilità supplementare. Il prelievo supplementare è pari al 3 % del prezzo d'intervento in vigore per il frumento tenero panificabile all'inizio della campagna considerata. Al prelievo supplementare si applica l'articolo 3, paragrafi 1, 4, 6 e 7. Qualora la produzione cerealicola di una campagna sia pari o inferiore al quantitativo massimo garantito per essa stabilito, il prelievo supplementare è interamente rimborsato al produttore. In caso di superamento del quantitativo massimo garantito in misura inferiore al 3 %, il prelievo supplementare è rimborsato in parte. Il rimborso corrisponde alla differenza tra il prelievo supplementare versato e quello dovuto al superamento constatato del quantitativo massimo garantito.

Tuttavia, secondo la procedura prevista all'articolo 26, può essere determinato l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il rimborso.

3. Se la produzione cerealicola di una data campagna supera il quantitativo massimo garantito per essa fissato, i prezzi d'intervento relativi alla campagna di commercializzazione successiva sono diminuiti del 3 %. Questa diminuzione è effettuata dalla Commissione ogni anno prima dell'inizio della campagna.

In questo caso il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adegua i prezzi indicativi conformemente alle norme di derivazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Commissione constata ogni anno anteriormente al 1° marzo se la produzione di cereali della campagna in corso abbia o no superato il quantitativo massimo garantito stabilito per tale campagna.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo del prelievo supplementare, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.»;

3) il testo dell'articolo 8, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Qualora la situazione del mercato in talune regioni della Comunità lo esiga, tenuto conto fra l'altro della precocità del raccolto, possono essere decise misure particolari di intervento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1988/1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER